

□ **Mozione n. 387**

presentata in data 23 novembre 2009

a iniziativa dei Consiglieri Altomeni, Ortenzi, Brandoni, Amagliani, D'Isidoro, Procaccini, Binci
“Ripubblicizzazione dell’acqua e dei beni comuni”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- a) il Parlamento ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto legge 135/2009, dal titolo “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” che prevede, tra l’altro, all’articolo 15, l’adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- b) tale articolo implica la definitiva abdicazione del pubblico in favore della gestione privata di tutti i servizi pubblici locali, compresa la gestione del servizio idrico;
- c) in particolare, l’articolo 15 in questione si caratterizza, in una prima parte, nella modifica degli affidamenti dei servizi pubblici locali: si indicano, come vie ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento degli stessi attraverso gara o l’affidamento degli stessi a società mista, in cui il socio privato sia scelto attraverso gara, possieda non meno del 40 per cento e sia socio “industriale”. L’eccezione ovvero la gestione attraverso s.p.a. a totale capitale pubblico può avvenire solo in condizioni straordinarie, che abbisognano del parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da emettere entro sessanta giorni dalla richiesta, con silenzio assenso), e a patto che la s.p.a. rispetti le caratteristiche “in house” previste dall’ordinamento comunitario (controllo analogo e prevalenza dell’attività territoriale).

Su questa prima parte si può dire che le modifiche rispetto all’articolo 23 bis sono:

- a) l’inclusione delle società miste tra le gestioni ordinarie;
- b) la necessità, per le deroghe di gestione, di un parere preventivo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- d) la seconda parte dell’articolo 15 riguarda il regime transitorio.
In questo senso, mentre l’articolo 23 bis della legge 133/2008, stabiliva la cessazione di tutti gli affidamenti effettuati senza gara (ad eccezione di quelli in deroga) entro il 2010, le nuove norme stabiliscono con precisione i termini di scadenza per ciascuna tipologia, ovvero:
 - 1) entro il 2010 decadono gli affidamenti a s.p.a. in house che non rispettano la normativa comunitaria (controllo analogo e prevalenza territoriale dell’attività); gli affidamenti a società miste nelle quali il socio privato non è stato scelto con gara; mentre, e ovviamente, si devono adeguare gli Ato che non hanno ancora provveduto ad affidare il servizio;
 - 2) entro il 2011 decadono tutti gli affidamenti a s.p.a. in house (anche se rispettano la normativa comunitaria) e gli affidamenti a società miste, nelle quali, pur essendo stato scelto il socio privato con gara, questi non è un soggetto “industriale”;
 - 3) entro il 2012 decadono tutti gli affidamenti a s.p.a. quotate in Borsa, nelle quali la partecipazione pubblica non sia nel frattempo scesa al 30 per cento;
- e) si stabilisce inoltre che solo le s.p.a. miste con scelta corretta del socio privato e le s.p.a. quotate in Borsa possano svolgere attività in territori diversi da quello di appartenenza;
- f) infine il decreto sposta l’approvazione del regolamento attuativo dell’articolo 23 bis a fine dicembre 2009 e riafferma che, con l’approvazione di tale regolamento, le s.p.a. in house saranno soggette al patto di stabilità interno;

Precisato che:

- a) il Parlamento europeo con la risoluzione del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene comune dell’umanità” e chiede che siano espliciti tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alla popolazione più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico”;
- b) sempre il Parlamento europeo, con la risoluzione dell’11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno, priorità 2003/2006, già affermava, al paragrafo 5, “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;

c) gli stessi organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo COM (2004) 374: “...le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006);

Considerato che:

- a) con la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004 la Corte Costituzionale è intervenuta nell’ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 14, comma 1 e 2, del d.l. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) in quanto tali norme determinavano un’illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale in materia di servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra le norme abrogate, anche dell’articolo 113 bis del d.lgs. 276/2000 (TUEL), cioè di quell’articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
 - b) secondo la sentenza citata, infatti, “il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale”;
 - c) il legislatore statale, quindi, in materia di servizi può legiferare soltanto in riferimento al tema della “tutela della concorrenza”, tutto il resto è demandato al livello locale;
 - d) il servizio idrico integrato in particolare è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica, e come tale non soggetto alla disciplina della concorrenza ma rientrante nella competenza esclusiva della Regione (articolo 117 Cost.) che deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale;
- Tutto ciò premesso, l’Assemblea legislativa delle Marche

IMPEGNA

la Giunta regionale ad impugnare per incostituzionalità la legge così come approvata dal Parlamento, e ribadire in tal senso la potestà normativa in materia delle Regioni, così come stabilito dalla modifica del titolo V della Costituzione, le quali devono poter individuare la valenza non economica dei servizi pubblici locali

L’ASSEMBLEA ALTRESÌ

impegna la IV Commissione ad approvare quanto prima la proposta di legge 116/06 del 3 agosto 2006 promossa dalla Giunta regionale inerente “Disciplina delle risorse idriche”.